

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4164

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa della deputata CANCELLERI

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul crollo di due piloni nell'autostrada A19 Catania-Palermo

Presentata il 7 dicembre 2016

ONOREVOLI COLLEGHI! — La frana che nell'aprile 2015 ha coinvolto il viadotto Himerà, al chilometro 61 dell'autostrada A 19 Catania-Palermo, è solo l'ultimo atto di una serie di disastrosi eventi che in pochi mesi si sono succeduti in Sicilia e che sono tutti imputabili allo stato di incuria e alla scarsa manutenzione della viabilità siciliana.

Per questi motivi si ritiene opportuno proporre, nella XVII legislatura, l'istituzione di una Commissione parlamentare bicamerale di inchiesta per verificare e accertare lo stato di realizzazione delle convenzioni stipulate tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e l'ANAS Spa per quanto concerne la parte del viadotto risparmiata dal crollo al fine di appurare che non abbia subito danni strutturali e di

prendere visione dell'*iter* istruttorio, valutando anche le ragioni della scelta progettuale adottata.

In particolare, l'articolo 1 istituisce la Commissione parlamentare di inchiesta e ne definisce l'oggetto di intervento.

L'articolo 2 ne determina la composizione e la durata.

L'articolo 3 ne disciplina i poteri e i limiti.

L'articolo 4 ne disciplina l'obbligo del segreto.

L'articolo 5 ne disciplina l'organizzazione interna prevedendo, in particolare, la possibilità per la Commissione di organizzare i propri lavori sulla base di un regolamento approvato dalla Commissione stessa.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Istituzione e compiti).

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sul crollo di due piloni nell'autostrada A19 Catania-Palermo, di seguito denominata « Commissione », che ha il compito, in particolare, di indagare:

a) sul consolidamento delle frane che investono l'alveo fluviale e le pile dell'autostrada A19 Catania-Palermo, nel tratto Tremonzelli-Scillato;

b) sullo stato di realizzazione delle convenzioni stipulate tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società ANAS Spa, stipulate in attuazione del programma degli interventi di manutenzione straordinaria di ponti, viadotti e gallerie previsto dal decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, alla luce dei gravi fatti avvenuti sull'autostrada A19 il 10 aprile 2015, nonché sulla strada statale 121 Palermo-Agrigento il 30 dicembre 2015 con il crollo del viadotto Scorciavacche;

c) sulla data in cui sono state eseguite le verifiche sulla parte del viadotto Scorciavacche non colpita dal crollo al fine di appurare che non abbia subito danni strutturali, sull'idoneità statica, su chi ha eseguito le verifiche e sul relativo costo;

d) sui contenuti del verbale di sopralluogo redatto dai militari del IV Reggimento genio guastatori di Palermo, svoltosi il 14 luglio 2015;

e) sugli atti e sui pareri adottati nel corso dell'*iter* istruttorio che danno conto delle ragioni della scelta progettuale adottata.

ART. 2.

(Composizione e durata).

1. La Commissione è composta da venti senatori e da venti deputati nominati, ri-

spettivamente, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, garantendo una rappresentanza proporzionale alla consistenza dei gruppi parlamentari e, comunque, assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento.

2. Con gli stessi criteri e la stessa procedura di cui al comma 1 si provvede alle eventuali sostituzioni in caso di dimissioni o di cessazione del mandato parlamentare o qualora sopraggiungano altre cause di impedimento dei componenti della Commissione.

3. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei suoi componenti, convocano la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza.

4. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti, un deputato e un senatore, e da due segretari, un deputato e un senatore, è eletto a scrutinio segreto dalla Commissione tra i suoi componenti. Nell'elezione del presidente, se nessuno riporta la maggioranza assoluta dei voti, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno avuto il maggior numero di voti o, in caso di parità di voti tra più di due candidati, al ballottaggio tra i due più anziani di età. In caso di ulteriore parità, è proclamato eletto il più giovane di età.

5. La Commissione conclude i suoi lavori entro dodici mesi dal suo insediamento.

6. La Commissione, al termine dei lavori e comunque ogni volta che lo ritiene necessario, riferisce alle Camere i risultati della propria attività e formula osservazioni e proposte sugli effetti, sui limiti e sull'eventuale necessità di adeguamento della normativa vigente. Sono ammesse relazioni di minoranza.

7. I verbali della Commissione, nonché gli atti e i documenti acquisiti dalla Commissione sono pubblicati nel rispetto del regime di segretezza degli atti, salvo diversa decisione della Commissione.

ART. 3.

(Poteri e limiti).

1. La Commissione procede con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria ordinaria e può avvalersi della collaborazione di ufficiali di polizia giudiziaria di propria scelta e di altre adeguate collaborazioni tecniche.

2. La Commissione può acquisire copie di atti e documenti relativi a indagini, procedimenti o inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti sulle materie di cui all'articolo 1, garantendo il mantenimento del regime di segretezza.

3. Per i fatti oggetto dell'inchiesta non sono opponibili il segreto d'ufficio, il segreto professionale e il segreto di Stato.

4. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.

5. Per le testimonianze davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli da 366 a 371 e da 372 a 384 del codice penale, in quanto compatibili.

6. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati solo in relazione a esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Sono in ogni caso coperti dal segreto gli atti, le assunzioni testimoniali e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari e fino al termine delle stesse.

ART. 4.

(Obbligo del segreto).

1. I componenti della Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione e compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 3, commi 2, 4 e 6.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto di cui al comma 1, nonché la diffusione, in tutto o in

parte, anche per riassunto o informazione, di atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali è vietata la divulgazione, sono punite ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.

ART. 5.

(Organizzazione interna e disposizione finanziaria).

1. La Commissione, prima dell'inizio dei lavori, adotta il proprio regolamento interno.

2. La Commissione può organizzare i propri lavori anche attraverso uno o più comitati, secondo le disposizioni del regolamento di cui al comma 1.

3. Per lo svolgimento dei suoi compiti la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro.

4. Le spese di funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati e sono stabilite nella misura massima di 50.000 euro.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA



17PDL0060650